



# COMUNE DI ZOGNO

## PROVINCIA DI BERGAMO

**COPIA  
DELIBERAZIONE N. 7  
DEL 30/03/2021**

### **VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Seduta Pubblica

**OGGETTO: ISTITUZIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE DAL 1° GENNAIO 2021 - APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO, DEL CANONE UNICO MERCATALE E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA - LEGGE 160 DEL 27 DICEMBRE 2019.**

Il giorno trenta del mese di marzo dell'anno duemilaventuno alle ore 18,00, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in modalità videoconferenza come previsto con Decreto del Sindaco n. 13 in data 03.04.2020.

All'appello risultano:

		<b>Presente</b>	<b>Assente</b>
<b>FEDI</b>	<b>SELINA ODETTE</b>	<b>X</b>	
<b>GHISALBERTI</b>	<b>GIULIANO</b>	<b>X</b>	
	<b>GIANPIETRO</b>		
<b>CARMINATI</b>	<b>BARBARA</b>	<b>X</b>	
<b>CHIESA</b>	<b>STEFANO</b>		<b>X</b>
<b>PESENTI</b>	<b>GIAMPAOLO</b>	<b>X</b>	
<b>BROZZONI</b>	<b>DUILIO MARINO</b>	<b>X</b>	
<b>RISI</b>	<b>MARTINA</b>	<b>X</b>	
<b>VOLPI</b>	<b>BEATRICE</b>	<b>X</b>	
<b>DONADONI</b>	<b>CORRADO</b>	<b>X</b>	
<b>CARMINATI</b>	<b>FEDERICO</b>	<b>X</b>	
<b>CHIESA</b>	<b>LUCIA</b>	<b>X</b>	
<b>GHISALBERTI</b>	<b>CARLO</b>	<b>X</b>	
<b>VITALI</b>	<b>BRUNO</b>	<b>X</b>	
	<b>TOTALE</b>	<b>12</b>	<b>1</b>

Partecipa il Segretario Comunale, Dott. Zappa Paolo, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Partecipano, senza diritto di voto, gli Assessori: Sonzogni Claudio.

Essendo legale il numero degli intervenuti il SINDACO, Fedi Selina Odette, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

<b>OGGETTO:</b>	<b>ISTITUZIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE DAL 1° GENNAIO 2021 - APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO, DEL CANONE UNICO MERCATALE E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA - LEGGE 160 DEL 27 DICEMBRE 2019.</b>
-----------------	--

Prende la parola il Vicesindaco Assessore al bilancio Giuliano Ghisalberti, che relaziona sul presente punto all'ordine del giorno.

Uditi gli ulteriori interventi e le dichiarazioni di voto, come da trascrizione della registrazione della seduta, depositata agli atti e pubblicata sul sito web istituzionale nella sezione "Governo/Delibere e Determine";

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

PREMESSO che l'art.1 della Legge n.160/2019 (Legge di bilancio 2020):

- ai commi da 816 a 836 dispone che a decorrere dal 2021 è istituito il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria che sostituirà il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità, il diritto sulle pubbliche affissioni e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al D. Lgs. 285/92 limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle provincie;
- ai commi da 837 a 845 dispone che a decorrere dal 2021 è istituito dai Comuni il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, che si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone unico patrimoniale e sostituisce il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, la TARI giornaliera;
- al comma 847 ha abrogato dal 1° gennaio 2021:
  - i capi I e II del D. Lgs. 507/93;
  - gli articoli 62 e 63 del D. Lgs. 446/97 che disciplinavano rispettivamente l'ICP, la TOSAP e il COSAP;
  - ogni altra disposizione in contrasto con la normativa vigente di cui sopra;
- al comma 821 ha previsto, in capo agli Enti, la disciplina dei nuovi canoni con regolamento da adottare da parte del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art.42 del D. Lgs. 267/2000 in materia di potestà regolamentare sui tributi locali statuita dall'art.52 del D. Lgs. 446/1997, individuandone il contenuto minimo;

**RICHIAMATO:**

- l'art.53, comma 16, della L. 388/2000, come modificato dall'art.27, comma 8, della L. 448/2001, nel quale è previsto che. *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*;
- l'art. 151 del D. Lgs. 267/2000 che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio di riferimento;
- Il decreto del 13 gennaio 2021 che fissa da ultimo il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021 – 2023 al 31 marzo p.v.;

RICHIAMATA la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art.13 del D. L. n.201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) di cui all'art.63 del D. Lgs. 446/97 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade ed aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it);

DATO ATTO che le tariffe saranno definite da apposito provvedimento di competenza della Giunta Comunale;

Visto il parere del Revisore dei Conti;

Visti i pareri di regolarità tecnica espresso dal responsabile del Settore gestione del territorio e di regolarità contabile espresso dal responsabile del Settore finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni e di legittimità e di conformità alle leggi, allo statuto ed ai Regolamenti espresso dal Segretario Generale ai sensi degli artt. 9 e 17 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi ed allegati al presente atto;

Con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese per appello nominale

### **DELIBERA**

1. Di istituire con decorrenza 01/01/2021 il Canone Patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, del canone unico mercatale e di esposizione pubblicitaria;
2. Di approvare il Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai sensi della Legge 160/2019 articolo 1 commi 816-836, composto da n.31 articoli;

3. Di approvare il Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e del canone mercatale, ai sensi della Legge 160/2019 articolo 1 commi 837-845, composto da n. 43 articoli;
4. Di dare atto che, con successiva deliberazione, la Giunta comunale procederà alla definizione e approvazione delle tariffe del canone nel rispetto del Regolamento approvato con il presente atto e delle esigenze di bilancio.

Stante l'urgenza di provvedere, con separata votazione unanime favorevole espressa in forma palese per appello nominale, il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile a tutti gli effetti, ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del TUEL, approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

IL PRESIDENTE  
Fedi Selina Odette

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. Zappa Paolo

La presente deliberazione C.C. n. 7 del 30/03/2021 viene resa immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

30/03/2021

Il Segretario Comunale  
Dott. Paolo Zappa

=====

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che, ai sensi dell'art. 124 - comma 1 - del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la presente deliberazione, è stata pubblicata all'Albo pretorio on line di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal giorno 22-04-2021.

Zogno, 22-04-2021

Il Segretario Comunale  
Dott. Paolo Zappa

=====

**ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione C.C. n. 7 del 30/03/2021 diverrà esecutiva per decorrenza dei termini di cui all'art. 134 – comma 3 – del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, 10 giorni dopo la pubblicazione .

Zogno, 22-04-2021

Il Segretario Comunale  
Dott. Paolo Zappa

**COMUNE DI ZOGNO**  
**(Provincia di Bergamo)**

**Regolamento per la disciplina  
del canone patrimoniale di occupazione del suolo  
pubblico e del canone mercatale**

**Approvato con delibera di C.C. n. 00 del 00/00/0000**

## **CAPO I – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

Articolo 1 – Disposizioni generali .....	2
Articolo 2 - Funzionario Responsabile .....	2
Articolo 3 - Tipologie di occupazioni .....	2
Articolo 4 - Occupazioni abusive .....	2
Articolo 5 - Domanda di occupazione .....	3
Articolo 6 - Istruttoria della domanda, contenuto e rilascio dell’atto di concessione o autorizzazione .....	4
Articolo 7 - Obblighi del concessionario .....	4
Articolo 8 - Durata dell’occupazione .....	5
Articolo 9 - Titolarità della concessione o autorizzazione .....	5
Articolo 10 - Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione .....	5
Articolo 11 - Modifica, sospensione o revoca della concessione o autorizzazione .....	5
Articolo 12 - Rinnovo della concessione o autorizzazione .....	5
Articolo 13 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone .....	6
Articolo 14 - Classificazione delle strade .....	6
Articolo 15 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni .....	6
Articolo 16 - Modalità di applicazione del canone .....	6
Articolo 17 - Passi carrabili .....	7
Articolo 18 - Occupazione con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione .....	8
Articolo 19 - Soggetto passivo .....	9
Articolo 20 - Agevolazioni .....	9
Articolo 21 - Esenzioni .....	9
Articolo 22 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti .....	10
Articolo 23 - Versamento del canone per le occupazioni temporanee .....	10
Articolo 24 - Accertamento e riscossione coattiva .....	10
Articolo 25 - Importi minimi e rimborsi .....	11
Articolo 26 - Sanzioni .....	11
Articolo 27 - Attività di recupero .....	11
Articolo 28 - Disposizioni finali .....	11
<b>CAPO II – CANONE MERCATALE</b>	
Articolo 29 – Disposizioni generali .....	12
Articolo 30 - Funzionario Responsabile .....	12
Articolo 31 - Domanda di occupazione .....	12
Articolo 32 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone .....	12
Articolo 33 - Classificazione delle strade .....	13
Articolo 34 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni .....	13
Articolo 35 - Occupazioni abusive .....	13
Articolo 36 - Soggetto passivo .....	13
Articolo 37 - Modalità e termini per il pagamento del canone .....	14
Articolo 38 - Accertamento e riscossione coattiva .....	14
Articolo 39 - Rimborsi .....	14
Articolo 40 - Sanzioni .....	14
Articolo 41 - Attività di recupero .....	15
Articolo 42 - Sospensione dell’attività di vendita .....	15
Articolo 43 - Disposizioni finali .....	15

## **CAPO I – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

### ***Articolo 1 – Disposizioni generali***

Il presente regolamento disciplina i criteri di applicazione del canone relativo all'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni e autorizzazioni per le occupazioni medesime. Sono disciplinate altresì la misura della tariffa, la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni, le esenzioni.

### ***Articolo 2 - Funzionario Responsabile***

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone. Tali funzioni sono attribuite al Responsabile del Settore Finanziario.

### ***Articolo 3 - Tipologie di occupazioni***

1. Le occupazioni sono permanenti o temporanee:
  - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, che prevedono l'utilizzazione continuativa, aventi durata uguale o superiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti (escluse le occupazioni del settore edilizio);
  - b) sono temporanee le occupazioni, anche se continuative, di durata inferiore all'anno.
2. Qualsiasi occupazione di aree o spazi, anche se temporanea, è assoggettata ad apposita preventiva concessione o autorizzazione comunale rilasciata dall'Ufficio competente, su domanda dell'interessato.

### ***Articolo 4 - Occupazioni abusive***

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
  - difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;
  - che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione medesima.
2. In tutti i casi di occupazione abusiva, la Polizia locale o, se nominato, l'agente accertatore di cui all'art. 1, comma 179, legge n. 296 del 2006, rileva la violazione, con apposito processo verbale di constatazione verbale. L'ente dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.
3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
4. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, si considerano permanenti le occupazioni con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del



verbale di accertamento, di cui al comma 2, fermo restando che alle occupazioni abusive non sono riconoscibili le agevolazioni ed esenzioni spettanti per le occupazioni regolarmente autorizzate.

### **Articolo 5 - Domanda di occupazione**

1. Chiunque intende occupare nel territorio comunale spazi ed aree pubbliche, in via permanente o temporanea, deve preventivamente presentare all'Ufficio competente (settore Gestione del Territorio) domanda volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione o autorizzazione.
2. La domanda di concessione per occupazioni permanenti deve essere inoltrata 30 giorni prima dell'inizio della medesima.
3. La domanda di autorizzazione per occupazioni temporanee deve essere inoltrata 10 giorni prima dell'inizio della medesima.
4. L'amministrazione comunale ha la facoltà di accettare eventuali domande presentate con minore anticipo rispetto ai termini fissati dal comma 2 e 3, qualora vi sia la possibilità di espletare tutti gli adempimenti necessari in tempo utile.
5. La domanda di concessione o autorizzazione, redatta su carta legale, deve contenere:
  - a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché il numero di partita IVA, qualora lo stesso ne sia in possesso;
  - b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lettera a), la denominazione o ragione sociale, le generalità del legale rappresentante, la sede legale, il codice fiscale ed il numero di partita IVA;
  - c) l'ubicazione dello spazio pubblico che si richiede di occupare;
  - d) la dimensione dello spazio od area pubblica che si intende occupare, espressa in metri quadrati o metri lineari;
  - e) la durata dell'occupazione espressa in anni, mesi, giorni od ore. Qualora, per le occupazioni temporanee, la durata non sia espressa in ore, la stessa si considera giornaliera;
  - f) il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire;
  - g) la documentazione tecnica necessaria a individuare tutti gli elementi essenziali dell'occupazione.
6. In caso di più domande riguardanti l'occupazione della medesima area, costituisce condizione di priorità la data di presentazione della domanda, salvo quanto disposto da altre norme.
7. Il responsabile del procedimento verificata la completezza e la regolarità della domanda provvede ad inoltrarla immediatamente alla Polizia Municipale per l'eventuale nullaosta relativamente alla viabilità e agli altri uffici dell'amministrazione o altri enti competenti ove, per la particolarità dell'occupazione, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri tecnici e provvede altresì ad acquisire l'istruttoria relativa al calcolo del canone.
8. È consentita l'occupazione prima del conseguimento del formale provvedimento concessorio soltanto per fronteggiare situazioni di emergenza o per provvedere alla esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio. In tale caso, l'interessato, oltre a presentare la domanda di cui ai commi precedenti, deve dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione al competente ufficio comunale, il quale provvede ad accertare la sussistenza o meno delle condizioni d'urgenza e, quindi, a

rilasciare la concessione in via di sanatoria ovvero, in caso contrario, ad applicare le sanzioni prescritte con obbligo di immediata liberazione dell'area.

#### **Articolo 6 - Istruttoria della domanda, contenuto e rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione**

1. Sono di competenza del Settore Gestione del Territorio il rilascio degli atti di autorizzazione e degli atti di concessione.
2. A conclusione del procedimento di verifica della completezza e correttezza della documentazione trasmessa, l'ufficio competente rilascia la concessione e l'autorizzazione di competenza, previa verifica del versamento del canone dovuto.
3. Le concessioni e le autorizzazioni devono contenere: la durata dell'occupazione, con l'indicazione del termine iniziale e finale, la durata dell'atto, la superficie e la misura dello spazio da occupare, le prescrizioni cui l'atto è soggetto, nonché l'ammontare del canone e della cauzione, se dovuti.
4. Il diniego al rilascio dell'autorizzazione è formalizzato con apposito provvedimento, adeguatamente motivato, dal Responsabile competente.

#### **Articolo 7 - Obblighi del concessionario**

1. Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di occupazione ed utilizzo di spazi ed aree pubbliche, nonché quelle specificate nell'atto di concessione e/o autorizzazione ed in particolare ha l'obbligo di:
  - a) munirsi dell'atto di concessione o autorizzazione prima dell'inizio dell'occupazione;
  - b) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione o autorizzazione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese;
  - c) esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza l'atto che legittima l'occupazione;
  - d) divieto di subconcessione o di trasferimento a terzi della concessione;
  - e) versamento del canone alle scadenze previste.
2. Nel caso di cessione d'azienda il subentrante potrà occupare il suolo pubblico concesso al cedente, previa presentazione della domanda di subingresso.
3. Le occupazioni temporanee comportanti manomissioni del suolo sono subordinate al versamento di una cauzione, a garanzia del rispetto degli obblighi e delle prescrizioni. L'ammontare della cauzione è stabilito da Responsabile del Servizio competente, in misura proporzionale all'entità di lavori, delle opere da realizzare e degli eventuali successivi oneri. Al termine dell'occupazione viene redatto apposito verbale di riconsegna dell'area, dando atto dello stato della medesima. La cauzione resta vincolata a favore del Comune fino alla stesura del verbale di riconsegna a garanzia di eventuali spese di ripristino.
4. I danni eventualmente causati dalle opere o manomissioni realizzate a qualunque titolo, nonché ogni responsabilità per danni a terzi sono ad esclusivo carico del titolare dell'atto. Al termine dell'occupazione, il cessante ha l'obbligo di eseguire, a propria cura e spese, quanto necessario per la rimozione delle opere installate, ripristinando il suolo pubblico, sulla base dei termini e delle prescrizioni fissati dal Comune. In caso di inadempienza, il Comune procede d'ufficio all'esecuzione di quanto necessario per il ripristino, con spese a carico del titolare dell'atto scaduto.

### **Articolo 8 - Durata dell'occupazione**

Le concessioni sono rilasciate di norma per la durata massima di anni 9, salvo quanto disposto da specifiche normative o altri regolamenti comunali, senza pregiudizio di terzi e con facoltà, da parte del Comune, di imporre nuove condizioni.

### **Articolo 9 - Titolarità della concessione o autorizzazione**

1. La concessione o autorizzazione è rilasciata a titolo strettamente personale, per cui non è consentita la subconcessione, ad eccezione di quanto previsto all'articolo 39, comma 2.
2. Chi intende succedere, a qualunque titolo, al concessionario, deve farne preventiva richiesta al Comune, il quale, in caso di accoglimento, emette un nuovo atto di concessione o autorizzazione, con conseguente pagamento del canone relativo ed esclusione di restituzione o conguaglio del canone prima versato.

### **Articolo 10 - Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione**

1. Sono causa di decadenza della concessione o autorizzazione:
  - a) il mancato versamento del canone di concessione stabilito e di eventuali ulteriori diritti dovuti, nei termini previsti;
  - b) l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione del suolo o spazio pubblico o del bene pubblico concesso;
  - c) la violazione alla norma di cui all'articolo 39, comma 1, lettera d), relativa al divieto di subconcessione.
2. La decadenza di cui al comma 1 non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.
3. Sono causa di estinzione della concessione o autorizzazione:
  - a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
  - b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario;
  - c) la rinuncia del concessionario da comunicare entro i cinque giorni precedenti la data della rinuncia stessa.

### **Articolo 11 - Modifica, sospensione o revoca della concessione o autorizzazione**

1. Il competente ufficio comunale può, in qualsiasi momento, per ragioni di interesse pubblico sopravvenute, modificare, sospendere o revocare, con atto motivato, il provvedimento di concessione o autorizzazione rilasciato.
2. La modifica, la sospensione e la revoca del provvedimento di concessione o autorizzazione disposte dal Comune danno diritto al rimborso proporzionale del canone di concessione corrisposto.

### **Articolo 12 - Rinnovo della concessione o autorizzazione**

1. I provvedimenti di concessione permanente sono rinnovabili alla scadenza. Le autorizzazioni temporanee possono essere prorogate.
2. Per le occupazioni permanenti il concessionario deve inoltrare domanda di rinnovo almeno venti giorni prima della scadenza della concessione in atto, indicando la durata del rinnovo.

3. Per le occupazioni temporanee il concessionario deve presentare, due giorni prima della scadenza, domanda di proroga al Comune indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga.

### ***Articolo 13 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone***

1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 190 del 2019.
2. La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
  - a) classificazione delle strade;
  - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
  - c) durata dell'occupazione;
  - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
  - e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di occupazione.
3. I coefficienti riferiti al sacrificio imposto alla collettività, di cui alla precedente lettera d), i coefficienti riferiti al beneficio economico di cui alla precedente lettera e) e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine si intendono prorogati di anno in anno.

### ***Articolo 14 - Classificazione delle strade***

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade del Comune sono classificate in tre categorie. Si considera la classificazione allegata al presente regolamento.
2. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
3. Alle strade appartenenti alla 1<sup>a</sup> categoria viene applicata la tariffa più elevata. La tariffa per le strade di 2<sup>a</sup> categoria è ridotta del 40 per cento rispetto alla 1<sup>a</sup> categoria. La tariffa per le strade di 3<sup>a</sup> categoria è ridotta del 70 per cento rispetto alla 1<sup>a</sup> categoria.

### ***Articolo 15 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni***

Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone annuo, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.

### ***Articolo 16 - Modalità di applicazione del canone***

1. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore.
2. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che

non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni

3. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq, del 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1.000 mq, del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 mq.
4. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa ordinaria annua è ridotta a un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa ordinaria di cui al periodo precedente va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa ordinaria di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
5. Non è assoggettabile al canone l'occupazione inferiore al metro quadrato o lineare.
6. Per le occupazioni soprastanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dal calcolo dell'area della figura geometrica piana che le contiene.
7. Ai fini della commisurazione dell'occupazione, si considerano anche gli spazi o tratti intermedi che, sebbene materialmente non occupati, servono all'uso diretto dell'area occupata, e comunque non possono essere concessi contemporaneamente ad altri per effetto dell'area concessa.
8. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicata per la tariffa forfetaria di euro 1,50. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto al Comune non può essere inferiore a euro 800. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il soggetto tenuto al pagamento del canone ha diritto di rivalsa nei confronti degli altri utilizzatori delle reti in proporzione alle relative utenze. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il canone è versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno.

#### ***Articolo 17 - Passi carrabili***

1. La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale.
2. Per i passi carrabili, la tariffa standard è ridotta al 50 per cento.
3. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.
4. Il canone non è dovuto per i semplici accessi, carrabili o pedonali, quando siano posti a filo con il manto stradale e, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico.
5. La tariffa è parimenti ridotta del 90 per cento per i passi carrabili costruiti direttamente dai comuni o dalle province che, sulla base di elementi di carattere

oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto.

6. Per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione dei carburanti, la tariffa è ridotta del 70 per cento.
7. Se è venuto meno l'interesse del titolare della concessione all'utilizzo del passo carrabile, questi può chiedere la revoca della concessione formulando specifica istanza al Comune. La messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.

### **Articolo 18 - Occupazione con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione**

1. Ogni occupazione effettuata con impianti di telefonia mobile e nuove tecnologie è soggetta a previa concessione rilasciata dal competente ufficio comunale.
2. Ai fini del comma 1 l'istanza di concessione di suolo pubblico è presentata da operatore iscritto nell'elenco ministeriale di cui all'articolo 25 del decreto legislativo n. 259 del 2003 e può avere per oggetto:
  - a) l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di un unico apparato - occupazione "singola" con unico gestore di servizi di telecomunicazioni - oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente;
  - b) l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di più apparati, con modalità co-siting e/o sharing (occupazione "multipla") oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente, garantendo parità di trattamento fra gli operatori di servizi di telecomunicazioni;
3. La concessione di cui ai commi precedenti è soggetta alle seguenti condizioni:
  - a) durata minima 6 anni;
  - b) in caso di applicazione del diritto di recesso, l'impianto deve essere smontato nei tempi tecnici necessari e comunque entro 90 giorni dalla data di recesso, con riconsegna dell'area all'Amministrazione comunale debitamente ripristinata;
4. Il canone relativo alle concessioni oggetto del presente articolo è pari:
  - per le occupazioni di cui al precedente comma 2, lett. a), alla tariffa prevista per la zona di riferimento aumentata del 1000 per cento;
  - per le occupazioni di cui al precedente comma 2, lett. b), alla tariffa determinata secondo la precedente lettera a) aumentata del 50 per cento per ciascun apparato installato oltre al primo in modalità co-siting e/o sharing;
  - per le occupazioni rilasciate su edifici, il canone calcolato ai sensi delle lettere a) e b) è aumentato del 50 per cento.
5. Per l'installazione temporanea degli impianti di cui al comma 1 legata ad oggettive e verificate esigenze transitorie di copertura si rilascia una concessione temporanea per una durata massima di 90 giorni. Il relativo canone viene quantificato aumentando del 1000 per cento il canone giornaliero, senza applicazione di eventuali riduzioni o agevolazioni previste dal presente regolamento per le occupazioni temporanee.
6. Sono in ogni caso fatte salve tutte le norme, i regolamenti e le prescrizioni di carattere ambientale, paesaggistico e di tutela della salute.

### **Articolo 19 - Soggetto passivo**

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

### **Articolo 20 - Agevolazioni**

1. Le tariffe del canone sono ridotte:
  - a) per le occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia la tariffa ordinaria è ridotta del 20 per cento;
  - b) per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante e dei circhi equestri, la tariffa ordinaria è ridotta dell'80 per cento;
  - c) per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive la tariffa ordinaria è ridotta dell'80 per cento.
2. Le riduzioni di cui al comma 1 sono concesse a condizione che l'occupazione sia stata regolarmente autorizzata.
3. Le agevolazioni decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale si sono verificati i lavori. I soggetti interessati devono presentare richiesta di riduzione, su modelli predisposti dal Comune, entro il 31 gennaio di ciascun anno. La presentazione tardiva comporta la decadenza dal beneficio.

### **Articolo 21 - Esenzioni**

1. Sono esenti dal canone:
  - a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica e le occupazioni effettuate da imprese appaltatrici di lavori per conto del Comune;
  - b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato;
  - c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
  - d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
  - e) le occupazioni di aree cimiteriali;
  - f) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
  - g) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap;
  - h) le occupazioni realizzate per iniziative culturali e sportive patrocinate dal Comune, anche se congiuntamente ad altri Enti;

- i) le occupazioni occasionali di durata inferiore a 12 ore relativamente a piccoli lavori edilizi di manutenzione, operazioni di trasloco e di manutenzione del verde;
- j) vasche biologiche;
- k) tende fisse o retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico o privato gravato da servitù di pubblico passaggio;
- l) le occupazioni realizzate con festoni, addobbi e luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose;
- m) le occupazioni realizzate con vasi, fioriere a scopo ornamentale o rastrelliere al servizio del cittadino;
- n) le occupazioni effettuate per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
- o) le occupazioni permanenti e temporanee di soprassuolo effettuate con balconi, bow-windows o simili infissi di carattere stabile;
- p) le occupazioni relative alla messa in sicurezza e al ripristino di edifici ed aree dissestati a seguito di calamità naturali, limitatamente al periodo necessario per la ricostruzione o il ripristino dell'agibilità. L'esenzione opera limitatamente ai primi tre anni dalla data di accantieramento;
- q) sono esonerati dall'obbligo del pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche coloro i quali promuovono manifestazioni od iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati.

#### ***Articolo 22 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti***

1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto annualmente.
2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito entro 30 giorni dal rilascio della concessione, contenente la quantificazione del canone stesso.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 31 marzo di ciascun anno. Per le concessioni rilasciate in corso d'anno ed aventi durata superiore all'anno il canone sarà quantificato fino al 31 dicembre dell'anno stesso, al fine di unificare tutte le scadenze dei versamenti al 31 marzo.
4. Il versamento del canone deve essere effettuato attraverso la piattaforma PAGOPA di cui all'art.5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82.
5. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione.

#### ***Articolo 23 - Versamento del canone per le occupazioni temporanee***

1. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all'atto del rilascio dell'autorizzazione, contenente la quantificazione del canone stesso.
2. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione.
3. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni temporanee possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale.

#### ***Articolo 24 - Accertamento e riscossione coattiva***

L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente regolamento è effettuata con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 190 del 2019.



### **Articolo 25 - Importi minimi e rimborsi**

1. Il versamento e i rimborsi del canone non si eseguono quando l'importo è pari o inferiore a € 5,00.
2. L'occupante può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titoli di canone, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento.
3. Il procedimento di rimborso deve concludersi entro 180 giorni, dalla richiesta.
4. Sulle somme dovute all'occupante spettano gli interessi nella misura legale.

### **Articolo 26 - Sanzioni**

1. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento il Funzionario responsabile notifica al concessionario apposito avviso di accertamento esecutivo. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi legali.
2. Per le occupazioni abusive si applica un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento.
3. Per le occupazioni abusive ovvero per le occupazioni difformi dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa con un minimo del 100 per cento ed un massimo del 200 per cento dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui al comma 2.
4. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto nell'articolo 23 del presente Regolamento.
5. Le sanzioni di cui ai commi precedenti sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
6. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo il piano di rateizzazione concordato con il funzionario responsabile.

### **Articolo 27 - Attività di recupero**

Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, sanzioni e interessi non supera € 10,33.

### **Articolo 28 - Disposizioni finali**

Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.

Il presente regolamento entra in vigore il 01 gennaio 2021.

## **CAPO II - CANONE MERCATALE**

### ***Articolo 29 - Disposizioni generali***

Il presente regolamento disciplina i criteri di applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.

### ***Articolo 30 - Funzionario Responsabile***

Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone. Tali funzioni sono attribuite al Responsabile del Settore Finanziario.

### ***Articolo 31 - Domanda di occupazione***

Le procedure di autorizzazione sono disciplinate dal Regolamento per la disciplina del commercio su aree pubbliche approvato con delibera di Consiglio Comunale n.8 del 31/01/2017.

### ***Articolo 32 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone***

1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 841 e 842 della legge n. 190 del 2019.
2. La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
  - a) classificazione delle strade;
  - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati;
  - c) durata dell'occupazione;
  - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
  - e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di occupazione.
3. I coefficienti riferiti al sacrificio imposto alla collettività, di cui alla precedente lettera d), i coefficienti riferiti al beneficio economico di cui alla precedente lettera e) e la tariffa relativa al canone mercatale (comprensiva di eventuali riduzioni) è approvata dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.
4. L'applicazione dei coefficienti di correzione non può determinare aumenti superiori al 25% della tariffa base.
5. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato superiore.

### **Articolo 33 - Classificazione delle strade**

1. Ai fini dell'applicazione del canone di cui al presente regolamento, le strade del Comune sono classificate in tre categorie. Si considera la classificazione allegata al presente regolamento.
2. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
3. Alle strade appartenenti alla 1<sup>a</sup> categoria viene applicata la tariffa più elevata. La tariffa per le strade di 2<sup>a</sup> categoria è ridotta del 40 per cento rispetto alla 1<sup>a</sup> categoria. La tariffa per le strade di 3<sup>a</sup> categoria è ridotta del 70 per cento rispetto alla 1<sup>a</sup> categoria.

### **Articolo 34 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni**

1. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata una riduzione del 30 per cento sul canone complessivamente determinato.
2. La tariffa di base annuale e giornaliera assorbe quanto dovuto a titolo di TARI o tariffa corrispettiva, di cui ai commi 639, 667 e 668 della legge n. 147 del 2013.

### **Articolo 35 - Occupazioni abusive**

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
  - difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;
  - che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione medesima.
2. In tutti i casi di occupazione abusiva, la Polizia locale o, se nominato, l'agente accertatore di cui all'art. 1, comma 179, legge n. 296 del 2006, rileva la violazione, con apposito processo verbale di constatazione verbale. L'ente dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in ripristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.
3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
4. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, si considerano permanenti le occupazioni con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, di cui al comma 2, fermo restando che alle occupazioni abusive non sono riconoscibili le agevolazioni ed esenzioni spettanti per le occupazioni regolarmente autorizzate.

### **Articolo 36 - Soggetto passivo**

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

### **Articolo 37 - Modalità e termini per il pagamento del canone**

1. Nel caso di nuova concessione ovvero di rinnovo della stessa, il versamento del canone deve essere eseguito prima del ritiro dell'atto concessorio. Il ritiro della concessione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
2. La variazione della titolarità della concessione di occupazione di suolo pubblico è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate. Il subentrante dovrà corrispondere il canone dalla data del subingresso.
3. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca l'attività, il subentrante è solidalmente tenuto al pagamento del canone non ancora versato dal cedente. L'ufficio comunale competente può negare il subentro nella concessione o autorizzazione qualora gli obblighi relativi al canone per la stessa non siano stati interamente assolti.
4. Il mancato pagamento del canone alle scadenze stabilite determina la decadenza della concessione o autorizzazione.
5. Il versamento del canone non deve essere eseguito qualora l'ammontare complessivo dello stesso è pari o inferiore a € 5,00.
6. Il versamento del canone deve essere effettuato attraverso la piattaforma PAGOPA di cui all'art.5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82.
7. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di euro.
8. Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.
9. Per le occupazioni realizzate in occasione dei mercati settimanali o stagionali effettuate dagli operatori commerciali non titolari di posto fisso (spuntisti), si applica per ogni giorno di occupazione l'importo fisso determinato dalla Giunta Comunale, indipendentemente dalle effettive dimensioni del posteggio e dai settori merceologici alimentare e non alimentare.

### **Articolo 38 - Accertamento e riscossione coattiva**

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente regolamento sono effettuati con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 190 del 2019.
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in ripristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

### **Articolo 39 - Rimborsi**

1. L'occupante può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titoli di canone, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento.
2. Il procedimento di rimborso deve concludersi entro 180 giorni dalla richiesta.
3. Sulle somme dovute all'occupante spettano gli interessi nella misura legale.

### **Articolo 40 - Sanzioni**

1. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento il Funzionario responsabile notifica al concessionario apposito avviso di accertamento esecutivo. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi legali.

2. Per le occupazioni abusive si applica un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento.
3. Per le occupazioni abusive ovvero per le occupazioni difformi dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa con un minimo del 100 per cento ed un massimo del 200 per cento dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui al comma 2.
4. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto nell'articolo 23 del presente Regolamento.
5. Le sanzioni di cui ai commi precedenti sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
6. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo il piano di rateizzazione concordato con il funzionario responsabile del Settore Finanziario.

#### ***Articolo 41 - Attività di recupero***

Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, sanzioni e interessi non supera € 10,33.

#### ***Articolo 42 - Sospensione dell'attività di vendita***

In caso di omesso o insufficiente versamento del canone di cui al presente regolamento, il responsabile del Settore Finanziario comunica all'ufficio commercio l'inadempienza per i provvedimenti di competenza.

#### ***Articolo 43 - Disposizioni finali***

Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.

Il presente regolamento entra in vigore il 01 gennaio 2021.

ALLEGATO A – CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, PIAZZE ED ALTRE AREE PUBBLICHE

**CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, PIAZZE ED ALTRE AREE PUBBLICHE AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEL CANONE UNICO DI CUI AL CAPO IV (OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE)**

I CATEGORIA

VIA C. BATTISTI

PIAZZA B. BELOTTI

VIA AL BOER

VIA CAPANIZZOLI

VIA CAVAGNIS

VIA CAVOUR

VIA CIRCONVALLAZIONE

VIA DONATORI DI SANGUE

VIA C. FURIETTI

P.ZZA GARIBALDI

VIA INZOGNO

PIAZZA ITALIA

VIALE M. DELLA LIBERTA'

VIA LOCATELLI

VIA G. MARCONI

VIA G. MAZZINI

VIA DEI MILLE

VIA MONTE GRAPPA (fino al civico 19)

VIA PANIZZOLI

VIA POGLIANI

VIA P.POLLI  
VIA AL QUADREL  
PIAZZA IV NOVEMBRE  
VIA ROMA  
VIA P. RUGGERI  
VIA S. BERNARDINO  
VIA S. LORENZO  
VICOLO S.MARIA  
VIA SOTTOCORNA  
VIA UMBERTO I  
VIA XI FEBBRAIO  
VIA XXV APRILE  
VIA XXIV MAGGIO  
VIA VITTORIO EMANUELE  
VIA DEGLI ALPINI  
PIAZZALE GENIERI D'ITALIA  
PIAZZETTA COMPAGNIA DEI CARAVANA

## II CATEGORIA

VIA CAMPOLME'  
PIAZZA EUROPA  
VIA MONTE BASSO  
VIA AL MULINO  
VIA PIAVE  
LOC. PIAZZAMARTINA  
VIA PONTE ZOGNO  
VIA ROMACOLO  
VIA SAN SEBASTIANO  
VIA DON ANTONIO RUBBI

VIA TIOLO

VIA MONTE GRAPPA (dal civico 20)

FRAZ. ENDENNA

VIA ARALE

VIA BROLO

VIA CAMANGHE'

VIA CASTELLO

VIA CENTRO

VIA MALPASSO

VIA RIPA

VIA RONCO

VIA SAPELLO

FRAZ. GRUMELLO DE Z.

VIA GRUMELLO DE Z.

VIA GRIMOLTO

FRAZ. MIRACOLO S. MARCO

VIA CENTRO

FRAZ. MIRAGOLO S. SALVATORE

VIA CENTRO

FRAZ. POSCANTE

VIA CAFREDDA

VIA CENTRO

VIA LALLIO

VIA MOLINO



VIA SAN GIOVANNI BATTISTA

FRAZ. SOMENDENNA

VIA CENTRO

VIA COSTA BERLENDIS

VIA FOPPA ROSSI

VIA TORRE (dal n.13 compreso)

FRAZ. SPINO AL B.

VIA ROCCA

VIA SPINO AL B.

FRAZ. STABELLO

VIA CENTRO

VIA ERE

### III CATEGORIA

VIA ACQUADA

VIA CABALZAR

VIA CAMISSINONE

LOC. CARNIT

CONTR. CARUBBO

LOC. CASA CASTELLO

LOC. CASARIELLI

LOC. CASELLO LAZARU'

LOC. COLLE

LOC. COLOMBERA

VIA CORNELLA

LOC. COSTA LUVRIDA

LOC. FOPPA  
LOC. GROMO  
LOC. CA' LONGA  
LOC. LA RUCA  
VIA GROTTI DELLE MERAVIGLIE  
CONTR. MENEGHINA  
CONTR. PADRONECCO  
CONTR. PAMPARATO  
CONTR. PERNICE  
LOC. PRATONUOVO  
VIA PRISA ALTA  
VIA PRISA BASSA  
VIA SAN CIPRIANO  
CONTR. TIGLIO  
VIA ZERGNONE  
FRAZ. ENDENNA  
VIA BRACCAMOLINO  
VIA PRADELLI  
VIA SOLMARINA  
  
FRAZ. MIRAGOLO S.MARCO  
VIA CA' BARATI'  
VIA CASTELLO  
VIA COLOMBERA  
VIA G.GRITTI  
VIA S.MARCO  
VIA PASSATA  
VIA POSS CASTELLO  
VIA S. SALVATORE

FRAZ. POSCANTE

VIA ALTEMARIE

VIA BRAGA

VIA CAORSONE

VIA CASTEGNONE

VIA COMPLATTO

VIA PARPAET

VIA PRATOGRANDE

VIA RIPA

FRAZ. SOMENDENNA

VIA BREGNI

VIA CAMONIER

VIA RONCAGLIA

VIA PRATOLUNGO

FRAZ. SPINO AL B.

VIA AL DERO'

VIA SOTTORIPA

VIA TESSI

FRAZ. STABELLO

VIA FORNACI

VIA MONACI

e comunque tutte le aree non comprese nella categoria I e II.

**COMUNE DI ZOGNO**  
**(Provincia di Bergamo)**

**Regolamento per la disciplina  
del canone di esposizione pubblicitaria**

Approvato con delibera di C.C. n. 00 del 00/00/0000

## **Capo I - ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA**

Articolo 1 - Disposizioni di carattere generale.....	2
Articolo 2 - Funzionario Responsabile.....	2
Articolo 3 - Tipologia degli impianti pubblicitari.....	2
Articolo 4 - Autorizzazioni.....	2
Articolo 5 - Anticipata rimozione.....	2
Articolo 6 - Divieti e limitazioni.....	3
Articolo 7 - Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti.....	3
Articolo 8 - Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari.....	3
Articolo 9 - Presupposto del canone.....	3
Articolo 10 - Soggetto passivo.....	3
Articolo 11 - Modalità di applicazione del canone.....	4
Articolo 12 - Definizione di insegna d'esercizio.....	4
Articolo 13 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone.....	4
Articolo 14 - Dichiarazione.....	5
Articolo 15 - Pagamento del canone.....	5
Articolo 16 - Rimborsi e compensazione.....	6
Articolo 17 - Accertamento.....	6
Articolo 18 - Pubblicità effettuata con veicoli in genere.....	6
Articolo 19 - Mezzi pubblicitari vari.....	7
Articolo 20 - Riduzioni.....	8
Articolo 21 - Esenzioni.....	8

## **CAPO II - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

Articolo 22 - Tipologia degli impianti delle affissioni.....	8
Articolo 23 - Servizio delle pubbliche affissioni.....	9
Articolo 24 - Impianti privati per affissioni dirette.....	9
Articolo 25 - Modalità delle pubbliche affissioni.....	9
Articolo 26 - Diritto sulle pubbliche affissioni.....	9
Articolo 27 - Materiale pubblicitario abusivo.....	10
Articolo 28 - Riduzione del diritto.....	10
Articolo 29 - Esenzione dal diritto.....	10
Articolo 30 - Pagamento del diritto.....	11
Articolo 31 - Norme di rinvio.....	11

## **Capo I - ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA**

### **Articolo 1 - Disposizioni di carattere generale**

Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.

### **Articolo 2 - Funzionario Responsabile**

Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone. Tali funzioni sono attribuite al Responsabile del Settore Finanziario.

### **Articolo 3 - Tipologia degli impianti pubblicitari**

Agli effetti del presente regolamento s'intendono impianti pubblicitari sia quelli così definiti dal Codice della Strada sia tutti i restanti mezzi comunque utilizzati per l'effettuazione della pubblicità visiva o acustica, comprese le insegne su fabbricato.

### **Articolo 4 - Autorizzazioni**

1. L'installazione di impianti o altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è sempre soggetta alla preventiva autorizzazione dell'Ente proprietario della strada, anche nel caso in cui la pubblicità da esporre sia esente da canone.
2. Per la disciplina dell'autorizzazione comunale all'installazione si fa rinvio al Regolamento comunale per la disciplina dei mezzi pubblicitari approvato dal Consiglio Comunale n.12 del 20 maggio 2015.

### **Articolo 5 - Anticipata rimozione**

1. Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dall'Amministrazione Comunale prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare di esso avrà diritto unicamente al rimborso della quota del canone corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.
2. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.
3. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.
4. Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti conseguenti, compreso l'addebito delle spese sostenute dal Comune per il ripristino dello stato preesistente.

### **Articolo 6 - Divieti e limitazioni**

Per i divieti e le limitazioni alla diffusione di messaggi pubblicitari si rimanda integralmente al vigente Regolamento per la disciplina dei mezzi pubblicitari.

### **Articolo 7 - Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti**

1. Il pagamento del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari si legittima per il solo fatto che la pubblicità stessa venga comunque effettuata, anche in difformità a leggi o regolamenti.
2. L'avvenuto pagamento del canone non esime il soggetto interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi all'effettuazione della pubblicità, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.
3. Il Comune, nell'esercizio della facoltà di controllo, può provvedere in qualsiasi momento a far rimuovere il materiale abusivo.

### **Articolo 8 - Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari**

1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dall'autorizzazione per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione o ubicazione, nonché le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune.
2. La pubblicità abusiva è rimossa a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.
3. Il Comune, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che la pubblicità abusiva, sempreché siano stati pagati il canone e le conseguenti penalità, continui a restare esposta per il tempo del periodo stabilito che ancora residua.

### **Articolo 9 - Presupposto del canone**

1. Presupposto del canone è la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, ivi comprese la diffusione di messaggi pubblicitari attraverso forme di comunicazione visive o acustiche.
2. Ai fini dell'applicazione del canone si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

### **Articolo 10 - Soggetto passivo**

1. È tenuto al pagamento del canone il titolare dell'autorizzazione del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.
2. È altresì obbligato in solido il soggetto pubblicizzato, ovvero colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

### ***Articolo 11 - Modalità di applicazione del canone***

1. Il canone si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
2. Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si applica il canone per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati, salvo quanto previsto per le insegne di esercizio.
3. Costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari le insegne, le frecce segnaletiche e gli altri mezzi simili riguardanti diversi soggetti, collocati su un unico mezzo di supporto.
4. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
5. Per i mezzi pubblicitari bifacciali le due superfici vanno considerate separatamente, con arrotondamento quindi per ciascuna di esse.
6. Per i mezzi di dimensione volumetrica il canone è calcolato sulla base della superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
7. È considerato unico mezzo pubblicitario da assoggettare al canone in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituita da più moduli componibili.
8. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

### ***Articolo 12 - Definizione di insegna d'esercizio***

1. Il canone non è dovuto per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.
2. Ai fini della loro classificazione, si considerano "insegne d'esercizio" le scritte, comprese quelle su tenda, le tabelle, i pannelli e tutti gli altri mezzi simili a carattere permanente - opachi, luminosi o illuminati che siano - esposti presso la sede, nelle immediate pertinenze o in prossimità di un esercizio, di un'industria, commercio, arte o professione che contengano il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta e del marchio, la qualità dell'esercizio o la sua attività, l'indicazione generica delle merci vendute o fabbricate o dei servizi prestati; le caratteristiche di detti mezzi devono essere tali da adempiere, in via esclusiva o principale, alla loro funzione di consentire al pubblico l'immediata identificazione del luogo ove viene esercitata l'attività cui si riferiscono; sono pertanto da considerarsi insegne d'esercizio tutte quelle che soddisfano detta funzione identificativa anche se la loro collocazione, per ragioni logistiche, oltrepassa le pertinenze accessorie dell'esercizio stesso ed avviene nelle immediate vicinanze.

### ***Articolo 13 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone***

1. Il canone si applica sulla base della tariffa standard annua e della tariffa standard giornaliera di cui all'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 190 del 2019, ovvero delle misure di base definite nella delibera di approvazione delle tariffe.



2. La graduazione delle tariffe è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
  - a) classificazione delle strade;
  - b) superficie del mezzo pubblicitario e modalità di diffusione del messaggio, distinguendo tra pubblicità effettuata in forma opaca e luminosa;
  - c) durata della diffusione del messaggio pubblicitario;
  - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività, anche in termini di impatto ambientale e di incidenza sull'arredo urbano ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
  - e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di diffusione del messaggio pubblicitario.
3. I coefficienti riferiti al sacrificio imposto alla collettività, di cui alla precedente lettera d), i coefficienti riferiti al beneficio economico di cui alla precedente lettera e) e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di diffusione pubblicitaria sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

#### **Articolo 14 – Dichiarazione**

1. Il soggetto passivo è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al Comune apposita dichiarazione anche cumulativa, su modello predisposto e messo a disposizione dal comune, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati.
2. Il modello di dichiarazione deve essere compilato in ogni sua parte e deve contenere tutti i dati richiesti dal modello stesso.
3. La dichiarazione deve essere presentata direttamente dal Comune, il quale ne rilascia ricevuta. Può anche essere spedita tramite posta elettronica certificata. In ogni caso la dichiarazione si considera tempestiva soltanto se pervenuta al Comune prima dell'inizio della pubblicità.
4. In caso di variazione della pubblicità, che comporti la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova determinazione del canone, deve essere presentata nuova dichiarazione e l'ente procede al conguaglio tra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
5. In assenza di variazioni la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento del relativo canone effettuato entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

#### **Articolo 15 - Pagamento del canone**

1. Il versamento del canone è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del decreto legge 22 ottobre 2016, n.193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n.225, come modificato dal comma 786 dell'art. 1 della Legge 160/2019.
2. Per il canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari relativa a periodi inferiori all'anno solare l'importo dovuto deve essere corrisposto in un'unica soluzione prima del rilascio dell'autorizzazione.
3. Il canone non è versato qualora esso sia uguale o inferiore a 5 euro.

4. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone possono essere differiti per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale.

#### ***Articolo 16 – Rimborsi e compensazione***

1. Il soggetto passivo può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il Comune provvede nel termine di centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza.
2. Le somme da rimborsare possono essere compensate, su richiesta del contribuente da comunicare al Comune entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, con gli importi dovuti al Comune a titolo di Canone patrimoniale di cui al presente regolamento. Il funzionario responsabile comunica, entro 30 giorni dalla ricezione, l'accoglimento dell'istanza di compensazione.
3. Le somme da rimborsare sono compensate con gli eventuali importi dovuti dal soggetto passivo al Comune a titolo di canone o di penalità o sanzioni per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari. La compensazione avviene d'ufficio con provvedimento notificato al soggetto passivo.
4. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi nella misura della tasso legale.

#### ***Articolo 17 - Accertamento***

1. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi legali.
2. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari si applica un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento;
3. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari ovvero per la diffusione difforme dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa con un minimo del 100 per cento ed un massimo del 200 per cento dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui al comma 2, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.
4. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689.
5. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva.
6. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.

#### ***Articolo 18 - Pubblicità effettuata con veicoli in genere***

1. La pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato è consentita nei limiti previsti dal Codice della Strada.

2. La pubblicità di cui al comma 1 è da considerarsi pubblicità annuale ad ogni effetto, a prescindere dal tempo d'uso ordinario del veicolo e dalle eventuali soste di questo per esigenze di servizio o di manutenzione.
3. Il canone è dovuto rispettivamente al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

#### **Articolo 19 - Mezzi pubblicitari vari**

1. Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuto il canone pari alla tariffa come definito dalla Giunta comunale.
2. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, si applica il canone in base alla tariffa definita dalla Giunta comunale.
3. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuto il canone per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, in base alla tariffa standard giornaliera.
4. Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili è dovuto, per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione, un canone pari alla tariffa standard giornaliera.

#### **Articolo 20 – Riduzioni**

Il canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari è ridotto alla metà:

- a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

#### **Articolo 21 - Esenzioni**

1. Sono esenti dal canone:
  - a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
  - b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali o, in mancanza, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli

- riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
  - d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove sia effettuata la vendita;
  - e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico in genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
  - f) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
  - g) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro
  - h) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.
  - i) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
  - j) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
    - 1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
    - 2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
    - 3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
  - k) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto.

## **CAPO II - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

### **Articolo 22 - Tipologia degli impianti delle affissioni**

Per impianti di pubbliche affissioni si intendono tutti gli impianti di proprietà del Comune, collocati esclusivamente su aree pubbliche o immobili privati sui quali il Comune esercita il diritto di affissione di cui all'elenco delle posizioni degli impianti con relativa metratura e/o successive modificazioni.

### **Articolo 23 - Servizio delle pubbliche affissioni**

Le pubbliche affissioni nell'ambito del territorio del Comune di Zogno costituiscono servizio obbligatorio di esclusiva competenza del Comune medesimo.

### **Articolo 24 - Impianti privati per affissioni dirette**

1. La Giunta comunale può concedere a privati, mediante svolgimento di specifica gara, la possibilità di collocare sul territorio comunale impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti e simili.
2. La concessione è disciplinata da un'apposita convenzione, nella quale dovranno essere precisati il numero e la ubicazione degli impianti da installare, la durata della concessione, il relativo canone annuo dovuto al Comune e tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto in ordine a spese, modalità e tempi di installazione, manutenzione, responsabilità per eventuali danni, rinnovo e revoca della concessione.

### **Articolo 25 - Modalità delle pubbliche affissioni**

1. Le pubbliche affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che viene annotata in apposito registro cronologico.
2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
3. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
4. La mancanza di spazi disponibili viene comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
5. Nel caso di ritardo nell'effettuazione dell'affissione causato da avverse condizioni atmosferiche, o di mancanza di spazi disponibili, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico, ed il Comune rimborsa le somme versate entro novanta giorni.
6. Il committente può annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita; in tal caso deve comunque corrispondere la metà del diritto dovuto.
7. Il Comune sostituisce gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, ne dà tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
8. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone, con un minimo di € 25,82 per ciascuna commissione.
9. Nell'Ufficio del servizio delle pubbliche affissioni sono esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni ed il registro cronologico delle commissioni.

### **Articolo 26 - Diritto sulle pubbliche affissioni**

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto al Comune, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il

canone di cui all'articolo 1, comma 827, della legge n. 160 del 2019, applicando le riduzioni e maggiorazioni, in funzione della durata, del numero e delle dimensioni, stabilite con la delibera di Giunta Comunale con la quale sono approvate le tariffe del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria disciplinato dal presente regolamento.

### ***Articolo 27 - Materiale pubblicitario abusivo***

1. Sono considerate abusive le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune. Sono altresì considerate abusive le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.
2. Le affissioni abusive, fatta salva la facoltà di cui al comma successivo, sono eliminate o rimosse a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.
3. Il Comune, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che la pubblicità abusiva, a condizione che sia corrisposto un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, possa continuare a restare esposta per il tempo del periodo stabilito che ancora residua.
4. Nel caso di esposizione di materiale pubblicitario abusivo di cui al presente articolo, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui al comma precedente e non superiore al doppio della stessa.

### ***Articolo 28 - Riduzione del diritto***

1. La tariffa del servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
  - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione;
  - b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
  - c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
  - d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
  - e) per gli annunci mortuari;
2. i manifesti di cui al comma precedente, dalla lettera a) alla lettera d), beneficiano della riduzione anche se riportano la indicazione dello sponsor.

### ***Articolo 29 - Esenzione dal diritto***

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:
  - a) i manifesti e simili la cui affissione sia richiesta direttamente dal Comune di Zogno e il cui contenuto, anche in presenza di sponsor, riguardi le attività istituzionali del Comune stesso.
  - b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
  - c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;

- d) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
- e) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- f) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

### ***Articolo 30 - Pagamento del diritto***

Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio, secondo le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n.193, convertito, con modificazioni, dalla Legge 1° dicembre 2016, n.225, come modificato dal comma 786 dell'art.1 delle Legge 160/2019.

### ***Articolo 31 - Norme di rinvio***

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti (regolamento comunale per la disciplina dei mezzi pubblicitari approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.12 del 20 maggio 2015).

Il presente regolamento entra in vigore il 01 gennaio 2021.

## IL REVISORE DEI CONTI


VISTA la proposta di deliberazione che verrà presentata in data 30/03/21 al Consiglio Comunale con la quale viene approvato il regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, del canone unico mercatale e di esposizione pubblicitaria - L. 160 del 27/12/2019.

VISTA la bozza di regolamento;

## ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

Sul regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, del canone unico mercatale e di esposizione pubblicitaria - L. 160 del 27/12/2019.

Zogno, 23 marzo 2021

  
IL REVISORE DEI CONTI  
(Dott. Pasquale Ascione)





# COMUNE DI ZOGNO

## PROVINCIA DI BERGAMO

ALLEGATO ALLA PROPOSTA N. 4499 DEL 18/03/2021

----PARERE TECNICO----

Oggetto:

ISTITUZIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE DAL 1° GENNAIO 2021 - APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO, DEL CANONE UNICO MERCATALE E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA - LEGGE 160 DEL 27 DICEMBRE 2019.

PROPONENTE	Settore Finanziario
------------	---------------------

<b>Il Responsabile del Servizio Proponente</b>	Si esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente Deliberazione.
	Data 23-03-2021                      Il Responsabile RAG. TULLIA DOLCI Firmato Digitalmente



# COMUNE DI ZOGNO

## PROVINCIA DI BERGAMO

ALLEGATO ALLA PROPOSTA N. 4499 DEL 18/03/2021

----PARERE CONTABILE----

Oggetto:

ISTITUZIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE DAL 1° GENNAIO 2021 - APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO, DEL CANONE UNICO MERCATALE E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA - LEGGE 160 DEL 27 DICEMBRE 2019.

PROPONENTE	Settore Finanziario
<b>IL Responsabile del Servizio CONTABILE</b>	Si esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità CONTABILE della presente Deliberazione. Data 23-03-2021                      Il Responsabile RAG. TULLIA DOLCI Firmato Digitalmente